



ISTITUTO COMPRESIVO " John Lennon"
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° grado
Via Vasari n°5 - 53048 SINALUNGA (Siena)
Tel. / Fax 0577 635300
Codice fiscale 81003000528 - Codice Ministeriale SIIC805008
Sito : www.icsinalunga.edu.it E-mail: siic805008@istruzione.it
P.E.C.: siic805008@pec.istruzione.it



Allegato_1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'Istituzione Scolastica è al tempo stesso luogo di *educazione* e luogo di *istruzione*, il versante educativo è quello su cui ora poniamo la nostra attenzione in considerazione delle diverse criticità disciplinari che quotidianamente i docenti si trovano ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato si può decidere di focalizzare l'attenzione sui comportamenti negativi del trasgressore, dall'altro può invece preferire di evidenziare i comportamenti positivi messi in atto da altri ragazzi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non dovrebbero essere molti; tutto il resto dovrebbe essere vissuto in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore; cercare, quando è possibile, la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi.

FONTI NORMATIVE

Procedimento: Legge n. 241/1990

Sanzioni e competenze:

- R.D. n. 1297/1928: artt. 412 e ss. (scuola primaria);
- D. Lgs. n.297/1994: art. 328 (delega la fonte regolamentare);
- D. Lgs. n. 297/1994: art. 5 (competenze);
- D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007;
- D.P.R. n. 275/1999: art. 14;
- Circolare MIUR 31.7.2008;
- Direttive n. 16/2007 (bullismo) e n. 104/2007 (videocellulari);
- D.M. n. 5/2009 *abrogato* (e C.M. n. 10/2009) (valutazione comportamento);
- D.P.R. n. 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento).

PRINCIPI

Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni

Compito precipuo della scuola è educare, istruire e formare il soggetto discente.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

a. La responsabilità disciplinare è personale.

b. Istruttoria. L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, responsabile di sede, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni.

c. Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata **telefonicamente** e **per iscritto** alla famiglia alla fine dell'istruttoria.

d. Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art.7–Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero **S1** al numero **S5**, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili in deroga ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità.

Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

a. Vedi art 2, comma e., per quanto attiene i richiami da **S1** a **S5**.

b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.

- b. La reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

APPLICAZIONI

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni S0.

Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.

S1. Richiamo verbale.

S2. Riflessione individuale con il docente.

S3. Consegna da svolgere in classe.

S4. Consegna da svolgere a casa.

S5. Ammonizione scritta sul registro elettronico

S6. Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.

S7. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

S8. Allontanamento oltre i quindici giorni.

S9. Allontanamento fino al termine delle lezioni.

S10. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Art. 8 – Corrispondenza mancanze – sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				
	S0	S1-S5	S1-S5	S6-S8	S9-S13
M0. Disturbo durante le lezioni.					
M1. Ritardi ripetuti.					
M2. Mancanza del materiale occorrente					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.					
M4. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.					
M5. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.					
M6. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					
M7. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.					
M8. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi, ... dovunque posti in essere.					
M9. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola, ... dovunque posti in essere.					
M10. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri, ... dovunque poste in essere.					
M11. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network, ... dovunque poste in essere.					
M12. Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni d'età, ... dovunque posti in essere.					
M13. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.					
M14. Violenze reiterate, dovunque poste in essere.					

Art. 9 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni

SANZIONI	Docenti di classe	Consiglio di Classe	Consiglio di Istituto
S0 Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno.			
S1. Richiamo verbale.			
S2. Riflessione individuale con il docente.			
S3. Consegna in classe.			
S4. Consegna a casa.			
S5. Ammonizione scritta sul registro elettronico.			
S6. Esclusione uscite didattiche.			
S7. Esclusione viaggi.			
S8. Sospensione fino a 3 giorni.			
S9. Sospensione fino a 15 giorni.			
S10. Sospensione oltre i 15 giorni.			
S11. Sospensione fino al termine delle lezioni.			
S12. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.			

9.1 - Il **Consiglio di Classe**, compresa la componente **genitori**, è convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente del Consiglio d'Istituto, su richiesta del Consiglio di Classe.

Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

10.1 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S5**; da **S6** a **S12** verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori .

10.2 - Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

10.3 - L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

10.4 - Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica.

10.5 - La sospensione dalle lezioni è comunicata per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

10.6 - Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 11 – Ricorsi

11.1 – Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S8) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

11.2 – L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 – L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 – L'Organo di Garanzia

12.1 – L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da due docenti e due genitori del Consiglio d'Istituto, designati dal Dirigente scolastico, che lo presiede. Il Consiglio d'Istituto individua due membri supplenti dei docenti e due membri supplenti dei genitori.

12.2 – L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e si rinnova in concomitanza con il Consiglio d'Istituto e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

***Approvato nel Collegio dei Docenti nella seduta del 27 aprile 2022
delibera n. 17***

***Approvato nel Consiglio di Istituto nella seduta del 9 maggio 2022
delibera n. 28***